

- (10) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per Angola, Bielorussia, Ciad, Gibuti, Eritrea, Figi, Kosovo ⁽¹⁾, Liberia e Niger alle categorie di prodotti A, D, E ed F e per la Repubblica democratica del Congo e il Madagascar alle categorie di prodotti A, E ed F.
- (11) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D all'Egitto, estendere il riconoscimento per Monaco alla categoria di prodotti C e il riconoscimento per la Bosnia-Erzegovina alle categorie di prodotti E e F.
- (12) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda di «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, C e D all'Indonesia.
- (13) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMOCert Latinoamérica Ltda» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D ad Argentina, Costa Rica, Guyana e Honduras. È inoltre giustificato estendere il riconoscimento di «IMOCert Latinoamérica Ltda» per Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Repubblica dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela alla categoria di prodotti B.
- (14) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «LACON GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D a Bosnia-Erzegovina, Cile, Cuba, Etiopia e alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia e per le categorie di prodotti A e D a Repubblica dominicana, Kenya, Swaziland e Zimbabwe.
- (15) «ÖkoP Zertifizierungs GmbH» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione nel paese terzo per il quale era riconosciuta. Pertanto non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (16) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Valsts SIA» Sertifikācijas un testēšanas centrs» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Valsts SIA» per le categorie di prodotti A, B, D, E ed F in relazione alla Russia e all'Ucraina.
- (17) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 ⁽²⁾, contiene il nuovo modello dell'estratto del certificato di ispezione per le importazioni di prodotti biologici nell'ambito del nuovo sistema di certificazione elettronica cui si riferisce l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008. L'articolo 14, paragrafo 2, comma 4 (ex comma 5), si riferisce tuttora alla casella 15 invece della casella 14 dell'estratto. Inoltre la casella 14 dell'estratto e la corrispondente nota nell'allegato VI fanno erroneamente riferimento all'articolo 33 invece dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ⁽³⁾. È necessario rettificare tali errori.
- (18) Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza gli allegati III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (19) Per motivi di chiarezza, le rettifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione delle pertinenti modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

⁽¹⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 89/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

